



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

## REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI REVISIONE

### TITOLO I

#### ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi dell'art. 105 c. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle Imprese per l'effettuazione delle Revisioni e di controllo amministrativo sulle Imprese Autorizzate è attribuita alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:
  - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80,
  - Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione",
  - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", artt. 238 - 241
  - D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495",
  - Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:
  - a) le Imprese di autoriparazione;
  - b) i Consorzi di Imprese di autoriparazione;

### TITOLO II

#### ART. 3 - AUTORIZZAZIONE

1. Possono richiedere l'Autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del Titolare o del Legale Rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, c. 3, lett. a) b) c) d) e) e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:
  - A) MECCANICA E MOTORISTICA;
  - B) CARROZZERIA;
  - C) ELETTRAUTO;
  - D) GOMMISTA.

#### **ART. 4 - RESPONSABILE TECNICO**

1. Ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'Impresa di avvalga di più sedi, l'Impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di Revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale Responsabile Tecnico:
  - a) uno dei seguenti soggetti:
    - Titolare, nel caso di Ditta individuale;
    - Socio, nel caso di società di persone;
    - Socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
    - Amministratore, nel caso di società di capitali;
    - Legale Rappresentante del Consorzio di Imprese di cui all'art. 13.
  - b) un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a) purché sia:
    - dipendente;
    - collaboratore in Impresa familiare;
    - lavoratore autonomo;
    - collaboratore coordinato e continuativo;
3. Il Responsabile Tecnico deve, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
  - a) avere raggiunto la maggiore età;
  - b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  - c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - f) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Maturità Professionale IPSIA, di Geometra, di Maturità Scientifica, ovvero un Diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria;
  - g) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
  - h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, qualora tale corso sia già stato attivato.
4. Il Responsabile Tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'Impresa o del Consorzio o del raggruppamento di un Consorzio autorizzati. Non può operare per più di una Impresa, per più di una sede operativa di una stessa Impresa o per più di un Consorzio o di un raggruppamento di un Consorzio.
5. Il Responsabile Tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di Revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile. Non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
6. L'Impresa può chiedere la nomina di più di un Responsabile Tecnico, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
7. La violazione di quanto disposto dai commi da 4 a 6 comporta la revoca dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.

## **ART. 5 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO**

1. In casi di assenza o impedimento temporanei, il Responsabile Tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:
  - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al comma 3;
  - b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'Impresa titolare dell'Autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
    - operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici - Imprese artigiane);
    - operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello -commercio).

Al fine di ottenere l'Autorizzazione alla sostituzione, il Titolare o il Legale Rappresentante deve inoltrare la domanda alla Provincia di Vicenza, UC. Trasporti - Ufficio Revisioni che, di seguito, per brevità, sarà denominato "Ufficio Revisioni", indicando il requisito del sostituto tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa deve, inoltre, dare immediata comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato "D.T.T.", dei soggetti autorizzati dalla Provincia a sostituire il Responsabile Tecnico.
2. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito all'attività di Revisione sono tempestivamente comunicate all'Ufficio Revisioni e al D.T.T.

## **ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda di Autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare della Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della società, deve essere indirizzata alla Provincia di Vicenza - UC Trasporti, Ufficio Revisioni.
2. L'Autorizzazione sarà rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo.
3. Nella domanda il Titolare o il Legale Rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:
  - a) che l'Impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle Imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle Imprese artigiane o al registro delle Imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici", esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del DPR 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso DPR;
  - b) il soggetto che fungerà quale Responsabile Tecnico, e la dichiarazione che tale soggetto è in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato DPR 495/92;
4. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
  - a) Certificato/i della CCIAA attestante/i l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 c.1 della L. 122/92, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 della L. 122/92;
  - b) Attestazione di affidamento di € 154937,07;
  - c) Planimetria in scala dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione;
  - d) Elenco dettagliato delle attrezzature;
  - e) Certificati di nascita, residenza e cittadinanza del Responsabile Tecnico, o autocertificazioni relative;
  - f) Certificato del Diploma di Laurea o Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado del Responsabile Tecnico;
  - g) Certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti (Procura c/o Tribunale - Procura c/o Pretura) e Certificazione Antimafia del Responsabile Tecnico, o relative autocertificazioni;

- h) Certificazione medica del Responsabile Tecnico di idoneità all'esercizio dell'attività;
  - i) Certificato di Agibilità e Destinazione d'Uso dei locali da adibire per l'attività;
  - j) Valutazione Igienico-Sanitaria preventiva svolta e rilasciata dall'ASL competente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
  - k) Certificazione prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF, (CPI) ovvero Nulla Osta Preventivo (NOPI) nei casi previsti, o relativa dichiarazione sostitutiva.
  - l) Documentazione atta a dimostrare che il Responsabile Tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente del richiedente l'Autorizzazione, in maniera continuativa ed esclusiva.
  - m) se ricorre il caso:
    - Copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice
    - Copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i Consorzi
    - Dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un Consorzio, con specificazione, per ogni Impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
  - o) copia dei documenti di riconoscimento del Titolare o del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico, qualora soggetti tra loro diversi.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio Revisioni provvederà a richiedere al D.T.T., il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali. Dell'esito del sopralluogo il D.T.T darà formale comunicazione all'Ufficio richiedente. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
6. L'effettivo esercizio delle attività è subordinata all'esito positivo dei controlli periodici che l'Ufficio Revisioni può richiedere ai Funzionari del D.T.T. sui locali specificati, sulle attrezzature e sulle strumentazioni, nonché al positivo esito dei controlli effettuati a campione sui veicoli revisionati dalla Ditta;

#### **ART. 7 - CAPACITA' FINANZIARIA**

1. La capacità finanziaria posseduta dall'Impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
  - Aziende o istituti di credito;
    - Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola Impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

#### **ART. 8 - LOCALI**

1. I locali per i quali l'Impresa chiede di svolgere l'attività di Revisione devono possedere i requisiti di cui all'art. 239 del DPR 495/92;
2. Inoltre i locali devono:
  - essere a norma ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
  - Possedere i requisiti dell'Agibilità nonché della Destinazione d'Uso per l'attività richiesta;
    - Essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi, e con tutto quanto previsto sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/94;
3. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati e/o autocertificati nell'istanza di cui all'art. 6.

## **ART. 9 - ATTREZZATURE**

1. L'Impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il Titolare o il Legale Rappresentante dovrà darne tempestiva comunicazione al D.T.T.

## **ART. 10 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa dovrà chiedere una nuova Autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) qualora intervenga nell'Impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento nella ragione sociale;
  - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
  - c) qualora si verifichi un trasferimento della sede operativa dell'Impresa o del Consorzio;
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'Autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'Autorizzazione contestualmente alla revoca della Autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di Revisione.
3. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi a) e b) non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'D.T.T. qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.

## **ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. La domanda per ottenere l'Autorizzazione al trasferimento della sede operativa dell'Impresa o del Consorzio, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare dell'Impresa o Consorzio deve indicare la vecchia e la nuova ubicazione dell'Impresa o Consorzio, il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché contenere la dichiarazione che nulla è variato rispetto alla precedente Autorizzazione Provinciale o Concessione MCTC in merito ad attrezzature tecniche, garanzie finanziarie, personale impegnato, e quant'altro prodotto, certificato e/o dichiarato a suo tempo per l'Autorizzazione Provinciale o la Concessione rilasciata dall'allora Ufficio Provinciale MCTC. In tale ultimo caso alla domanda andrà anche allegata copia della Concessione rilasciata a suo tempo dalla MCTC.

In ogni caso alla domanda andrà allegata:

- apposita autodichiarazione relativa ai punti a) j) k) dell'art. 6, c. 4
- planimetria in scala dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione;
- certificato di agibilità e dichiarazione di Destinazione d'Uso dei locali.

## **ART. 12 - TRASFORMAZIONE CONCESSIONE IN AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda per ottenere la trasformazione della Concessione in scadenza, rilasciata dall'allora Ufficio Provinciale MCTC, ad Autorizzazione Provinciale rilasciata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 285/92 e dell'art. 105 c. 3 lett. d) del D.Lgs 112/98, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare dell'Impresa o Consorzio, oltre ad indicare il nominativo del Responsabile Tecnico, deve contenere la dichiarazione che nulla è variato rispetto alla precedente Concessione MCTC in merito ad attrezzature tecniche, locali dedicati all'attività, garanzie finanziarie, personale impegnato, e quant'altro prodotto, certificato e/o dichiarato a suo tempo per il rilascio della medesima da parte della MCTC.

Alla domanda andrà allegata:

- apposita autodichiarazione relativa ai punti a) j) k) dell'art. 6, c. 4
- copia della Concessione rilasciata a suo tempo dall'Ufficio Provinciale MCTC

## TITOLO III

### ART. 13 - CONSORZI

1. Per l'esercizio dell'attività di Revisione, più Imprese possono costituirsi in Consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "Consorzi".
2. Il Legale Rappresentante del Consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottenere l'Autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al Consorzio o al raggruppamento di un Consorzio.
3. Nell'ambito di un Consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di Imprese che intende svolgere l'attività di Revisione.
4. Ciascuna Impresa appartenente al raggruppamento dovrà:
  - a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre Imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le Imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa Provincia;
  - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
  - c) qualora una Impresa Consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre Imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
  - d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 9 comma 1
3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il Consorzio o il raggruppamento di un Consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni. In tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le Imprese che lo costituiscono.
4. Nel caso il Consorzio o il raggruppamento del Consorzio non si avvalga del centro unico, ciascuna Impresa dovrà evidenziare in una apposita insegna, secondo le modalità stabilite all'art. 18, sia la parte delle operazioni di Revisione che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre Imprese, e loro sedi, che effettuano le restanti operazioni necessarie per portare a termine la Revisione.
5. Le sedi di Imprese di Revisione già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a Consorzi o a raggruppamenti di Consorzi di cui al presente articolo.
6. Relativamente al Legale Rappresentante e al Responsabile Tecnico vale quanto disposto dai precedenti Artt. 4 e 5.
7. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV.
8. Le modifiche, previste dall'art. 10 per la singola Impresa esercente l'attività di Revisione, si applicano anche quando riguardino il Consorzio o il raggruppamento di un Consorzio.

### ART. 14 - CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZiate

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna Impresa aderente al Consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
  - aziende o istituti di credito;
  - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria di ciascuna Impresa aderente al Consorzio non deve essere inferiore a:
  - a) € 51.645,69, se tale Impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 3;
  - b) € 87.797,68, se tale Impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 3;
  - c) € 118.785,09, se tale Impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 3.

#### **ART. 15 - LOCALI DEI CONSORZI**

1. I locali di ogni Officina con cui un Impresa partecipa ad un Consorzio o a un raggruppamento di un Consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) superficie non inferiore a mq. 80;
  - b) larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
  - c) larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
  - d) altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. Qualora il Consorzio o il raggruppamento di un Consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di Revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all'art. 8.
3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6, unitamente a quanto previsto dall'art. 8 commi 2 e 3.

### **TITOLO IV**

#### **ART. 16 - REGISTRO DELLE REVISIONI**

1. Al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 6, il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa o del Consorzio deve trasmettere alla Provincia il Registro delle Revisioni per la vidimazione.
2. Il Registro è composto di 200 pagine (o 400 facciate) aventi le caratteristiche di cui all'allegato B e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a Revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.
3. Sul Registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal Responsabile Tecnico dell'Impresa o del Consorzio.

#### **ART. 17 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI**

1. Ai fini dell'effettuazione della Revisione, l'Impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di Revisione all'interessato.
2. In sede di verifica, il Responsabile Tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della Revisione con l'indicazione, nel caso in cui la Revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di Revisione non possano essere completate, il Responsabile Tecnico dovrà darne comunicazione al D.T.T.
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta Revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

#### **ART. 18 - INSEGNE**

1. Al rilascio della Autorizzazione di cui all'art. 6 l'Impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato A, avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.
2. Qualora l'Impresa appartenga ad un Consorzio o a un raggruppamento di Consorzi, ai sensi dell'art. 13, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 13 comma 4.

#### **ART. 19 - PREZZARIO**

1. Gli importi per le operazioni di Revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. Al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 6 il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa o del Consorzio deve esporre la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
  - a) il corrispettivo per l'Impresa;
  - b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
  - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di Revisione.

#### **ART. 20 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE**

1. Al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 6 il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa o del Consorzio deve comunicare alla Provincia e al D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di Revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di Revisione.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di Revisione debba essere sospesa temporaneamente il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa o del Consorzio deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Revisioni della Provincia e al D.T.T..

#### **ART. 21 - ARCHIVIO**

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 17.
2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio Revisioni della Provincia e al D.T.T. entro quindici giorni dal deposito del primo documento.
3. La documentazione di cui all'art. 17 deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per il termine temporale indicato con direttive emanate dal D.T.T.

### **TITOLO V**

#### **ART. 22 - VIGILANZA**

1. La vigilanza amministrativa sulle Imprese di Revisione di cui all'art. 2 e sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia. La vigilanza tecnica sulle medesime Imprese spetta, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. La Provincia può esercitare l'attività amministrativa di vigilanza tramite:
  - a) Il Funzionario preposto dell'Area competente in materia di Imprese di Revisione, munito di apposita tessera di riconoscimento.
  - b) Personale della Polizia Provinciale.

I soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.



I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti personali in capo al soggetto titolare, e personali e professionali del Responsabile Tecnico della ditta, sulla base dei quali è stata rilasciata l'Autorizzazione.

4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di Revisione. La Provincia può inoltre richiedere controlli periodici ai Funzionari del D.T.T. sui locali specificati, sulle attrezzature e sulle strumentazioni, nonché controlli a campione sui veicoli revisionati dalla ditta.
6. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 5, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista dalle normative vigenti, ovvero siano riscontrate gravi inosservanze a quanto disposto dalla precise disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività o dal presente Regolamento, e comunque in tutti i casi in cui le violazioni riscontrate pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività di Revisione, si provvederà ad atto di diffida ai sensi del successivo art. 23, e contestuale sospensione dell'attività con le modalità indicate al successivo art. 24.

#### **ART. 23 - DIFFIDA**

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal Titolare, dal Legale Rappresentante dell'Impresa di Revisione o del Consorzio, o dal Responsabile Tecnico della medesima, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla normativa tecnica ed amministrativa vigente in materia o dal presente Regolamento, e che non rientri tra le fattispecie previste dall' art. 22 c. 6 o dall'art. 26, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida;
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o il fatto causa della violazione, si procederà ai sensi del successivo art. 24;
3. L'organo competente a comminare la diffida di cui al presente articolo è il Dirigente dell'UC. Trasporti della Provincia.

#### **ART. 24 - SOSPENSIONE**

1. Per le violazioni di cui all'art. 23 c. 1, in seguito ad accertata inottemperanza della diffida, si provvederà affinché l'attività sia immediatamente sospesa tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2. Con le medesime modalità si opererà immediatamente per le violazioni di cui all'art. 22, c. 6
2. Della sospensione, delle motivazioni che l'hanno determinata, e della sua durata, ne sarà data notizia al Titolare dell'Impresa o Legale Rappresentante del Consorzio e al D.T.T.

#### **ART. 25 - SCRITTI DIFENSIVI**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida di cui agli art. 22, c. 6 e 23, gli interessati potranno far pervenire all'Ufficio Revisioni della Provincia scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Funzionario responsabile esaminerà i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi anche avvalendosi, ove ritenuto necessario, della collaborazione dell'Ufficio Legale della Provincia, e, nel caso di espressa richiesta, sentirà l'interessato.
3. Il Funzionario responsabile, qualora riterrà accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nei casi di cui all'art. 22, c. 6 o di cui all'art. 23, c. 2 provvederà a riattivare l'attività ed il collegamento al Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei casi di cui all'art. 23, c. 1 provvederà con l'archiviazione del procedimento.

#### **ART. 26 - REVOCA**

1. Fuori dai casi previsti ai precedenti artt. 24 e 25, l'autorizzazione si intende revocata qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) quando, relativamente alle figure del Titolare, del Legale Rappresentante dell'Impresa o del Consorzio o del Responsabile Tecnico, venga meno in maniera insanabile uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di Revisione;
  - b) quando, relativamente all'Impresa o al Consorzio, venga meno in maniera insanabile uno dei requisiti previsti agli artt. 7, 8 e 9

#### **ART. 27 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni di cui al Vigente C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
3. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.

#### **ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale.
2. Al presente Regolamento sarà data massima diffusione presso i soggetti titolari di Autorizzazione e presso le Associazioni di categoria, e sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia.